

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 maggio 2020

in merito a modifiche al quadro prudenziale dell'Unione in risposta alla pandemia di Covid-19

(CON/2020/16)

(2020/C 180/04)

Introduzione e base giuridica

In data 6 e 12 maggio 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ⁽¹⁾ (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono 1) sul compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria in conformità al primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato, 2) sui compiti della BCE riguardanti le politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi in conformità all'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato e 3) sul contributo del SEBC alla regolare conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla stabilità del sistema finanziario di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Le implicazioni senza precedenti della crisi mondiale generata dalla pandemia di coronavirus (Covid-19) hanno indotto le autorità pubbliche di tutto il mondo ad adottare azioni rapide e decise volte ad assicurare che gli enti creditizi possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale e riescano a sostenere la ripresa economica nonostante il probabile livello crescente delle perdite che affronteranno a causa della crisi.

La BCE ha fatto ricorso alla flessibilità negli oneri di vigilanza consentita dal quadro normativo vigente per aiutare gli enti creditizi a continuare ad erogare credito alle famiglie, alle imprese e alle società di maggiori dimensioni sane maggiormente colpite dalle ripercussioni economiche in atto ⁽²⁾. Al riguardo, la BCE ha accordato misure temporanee di sostegno patrimoniale e operativo ⁽³⁾ e ha annunciato ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale di prestiti garantiti da misure di sostegno pubblico ⁽⁴⁾. La BCE ha altresì incoraggiato gli enti ad evitare effetti prociclici eccessivi

⁽¹⁾ COM (2020) 310 final.

⁽²⁾ Cfr. il post di Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE del 27 marzo 2020, *Flexibility in supervision: how ECB Banking Supervision is contributing to fighting the economic fallout from the coronavirus*, disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

Cfr. anche *FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus*, disponibili sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

⁽³⁾ Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 12 marzo 2020, *ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus* (la vigilanza bancaria della BCE accorda misure temporanee di sostegno patrimoniale e operativo in risposta al coronavirus), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

⁽⁴⁾ Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 20 marzo 2020, *ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus* (la vigilanza bancaria della BCE accorda maggiore flessibilità alle banche in risposta al coronavirus), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

nell'applicazione degli *International Accounting Standards* (IFRS) 9 ⁽⁵⁾, ha ridotto temporaneamente il moltiplicatore qualitativo del rischio di mercato per tener conto degli eccezionali livelli di volatilità dei mercati ⁽⁶⁾ e ha emanato una raccomandazione sulla distribuzione di dividendi volta a mantenere le risorse di capitale nel sistema bancario per aumentare la sua capacità di supportare l'economia reale ⁽⁷⁾. Tali misure hanno rappresentato un sostegno estremamente rilevante nell'affrontare la crisi in atto con importanti sinergie tra le misure della BCE, quale autorità di vigilanza bancaria, e i suoi interventi di politica monetaria, quale banca centrale.

Anche altre autorità sono intervenute, in particolare il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e l'Autorità bancaria europea (ABE), mediante misure prudenziali di natura complementare che hanno beneficiato di un coordinamento internazionale. Inoltre, i governi nazionali hanno lanciato programmi di sostegno estremamente rilevanti tra cui garanzie pubbliche e moratorie ai pagamenti di obbligazioni creditizie.

In tale contesto, la BCE appoggia pienamente l'iniziativa della Commissione di aumentare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo la loro continua capacità di tenuta ⁽⁸⁾. Si accolgono favorevolmente gli adeguamenti mirati al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (CRR), in quanto aumentano ulteriormente la capacità del sistema bancario di attenuare l'impatto economico della pandemia e sostenere la ripresa, preservando al contempo gli elementi fondamentali del quadro prudenziale. Inoltre, alcuni elementi della proposta di regolamento sono complementari rispetto alle misure di attenuazione intraprese dalla BCE nell'ambito della vigilanza, e talune misure approvate di recente dal CBVB richiedono delle modifiche al quadro normativo dell'Unione per divenire operative. Qualsiasi ulteriore adeguamento della proposta di regolamento non dovrebbe alterare sostanzialmente il quadro prudenziale che dovrebbe continuare a rispettare le norme di Basilea convenute ed evitare ulteriore frammentazione del corpus unico di norme europeo.

Come ulteriore osservazione di carattere generale riguardo la disponibilità ad erogare prestiti all'economia, la BCE fa rilevare quanto segue. Se il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) degli enti creditizi scende al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale, gli enti creditizi possono distribuire risorse unicamente nei limiti dell'ammontare massimo distribuibile ⁽¹⁰⁾. Se gli utili diventano negativi, le distribuzioni sono annullate, a prescindere dall'entità della violazione. Gli enti creditizi potrebbero non essere inclini a utilizzare le proprie riserve per erogare ulteriori prestiti per via dei timori di essere obbligati ad annullare le cedole sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e affrontare possibili reazioni negative dei partecipanti al mercato. Una tale condotta pregiudicherebbe gli effetti positivi perseguiti con la disciplina in materia di riserve.

Osservazioni specifiche

1. Disposizioni transitorie per attenuare l'impatto delle disposizioni dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare

1.1. L'articolo 473 bis del CRR contiene disposizioni transitorie che consentono agli enti di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) una parte di eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti all'introduzione della contabilità delle perdite attese su crediti (ECL) a norma dell'IFRS 9. Le disposizioni transitorie constano di due elementi: una componente statica e una dinamica. La componente statica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l'«effetto del primo giorno» sul capitale primario di classe 1 (CET1) dell'aumento degli accantonamenti contabili dovuto all'introduzione dell'IFRS 9. La componente dinamica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l'effetto dell'ulteriore aumento (ossia quello successivo al primo giorno) degli accantonamenti per le attività finanziarie che non sono deteriorate. Le vigenti disposizioni transitorie riguardano il periodo 2018-2022 ⁽¹¹⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 20 marzo 2020, *ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus* (la vigilanza bancaria della BCE accorda maggiore flessibilità alle banche in risposta al coronavirus), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

⁽⁶⁾ Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 16 aprile 2020, *ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk* (la vigilanza bancaria della BCE accorda misure temporanee di sostegno per i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

⁽⁷⁾ Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di Covid-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (BCE/2020/19) (GU C 102 I del 30.03.2020, pag. 1).

⁽⁸⁾ Cfr. la sezione 1 della relazione che accompagna la proposta di regolamento.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Cfr. l'articolo 141 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽¹¹⁾ Cfr. la sezione 5 della relazione che accompagna la proposta di regolamento.

- 1.2. In data 3 aprile 2020 il CBVB ha approvato modifiche ⁽¹²⁾ alle vigenti disposizioni transitorie in materia di perdite attese su crediti (ECL) a fronte della crisi correlata alla Covid-19. Il CBVB ha altresì chiarito che le giurisdizioni che hanno già dato attuazione alle disposizioni transitorie (compresa l'Unione europea) possono optare in particolare per reintegrare meno del 100% nel corso del 2020 e del 2021 ovvero adottare altre misure per impedire che la reintegrazione includa gli importi delle perdite attese sui crediti (ECL) stabiliti prima della epidemia di Covid-19 ⁽¹³⁾. Per rispecchiare tali considerazioni la proposta di regolamento prevede di ridefinire il periodo transitorio di cinque anni avviato nel 2018 unicamente per la componente dinamica.
- 1.3. La BCE appoggia la modifica dell'articolo 473 bis del CRR volta a consentire agli enti creditizi di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) un importo limitato all'aumento attribuibile alla componente dinamica degli accantonamenti per le perdite attese sui crediti (ECL) dopo il 31 dicembre 2019. In primo luogo, tale soluzione consentirebbe di adeguare l'ambito delle misure supplementari per far fronte agli effetti connessi alla Covid-19, distinguendoli dall'«effetto del primo giorno» che l'aumento degli accantonamenti ha avuto sul capitale primario di classe 1 (CET1) a causa dell'introduzione dell'IFRS 9. In secondo luogo, tale soluzione sarebbe pienamente conforme alla decisione del CBVB del 3 aprile 2020.
2. *Trattamento dei prestiti con garanzia pubblica nell'ambito dei livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate*
- 2.1. Ai sensi dell'articolo 47 quater, paragrafo 4, del CRR le esposizioni deteriorate (NPE) garantite da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione (ECA) ricevono un trattamento preferenziale in relazione agli obblighi di deduzione di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 3, del CRR (i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale per le NPE). Nel caso di NPE garantite dalle ECA, la parte di esposizione coperta da tale garanzia deve essere dedotta integralmente solo sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, mentre non sussiste l'obbligo di deduzione prima di tale momento. Per tutte le altre NPE garantite in tutto o in parte da garanzie qualificanti, i requisiti minimi in materia di deduzioni aumentano gradualmente nel tempo fino a che le relative NPE siano coperte integralmente.
- 2.2. La proposta di regolamento prevede un'estensione temporanea del trattamento specifico delle NPE garantite dalle ECA alle NPE garantite da governi nazionali o da altri soggetti pubblici che sono ammissibili come fornitori di protezione del credito in base alle norme di attenuazione del rischio di credito ⁽¹⁴⁾, a condizione che le garanzie o le controgaranzie siano prestate nell'ambito di misure di sostegno a favore dei debitori nel contesto della pandemia di Covid-19 ⁽¹⁵⁾.
- 2.3. La BCE accoglie con favore la proposta di estendere temporaneamente il trattamento più favorevole di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 4, del CRR alle NPE garantite da governi nazionali o da altri soggetti pubblici, che è anche in linea con quanto suggerito dalla BCE ⁽¹⁶⁾. La proposta rimuove una distinzione arbitraria tra garanzie fornite da soggetti pubblici diversi con un merito di credito analogo.
3. *Data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria*
- 3.1. Il Gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza [*Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHoS)*], organo di sorveglianza del CBVB, ha approvato in data 27 marzo 2020 il rinvio di un anno del termine per dare attuazione agli elementi finali della riforma di Basilea III, tra cui la riserva del coefficiente di leva finanziaria imposto alle banche a rilevanza sistemica a livello globale, che diventerà applicabile nell'Unione il 1° gennaio 2022. La proposta di regolamento prevede un allineamento del termine applicabile ai sensi del CRR con il nuovo termine approvato dal GHoS, ossia il 1° gennaio 2023 anziché il 1° gennaio 2022 ⁽¹⁷⁾.

⁽¹²⁾ Cfr. il comunicato stampa della BRI del 3 aprile 2020, *Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19* (Il comitato di Basilea stabilisce misure supplementari per attenuare l'incidenza della pandemia di Covid-19), disponibile all'indirizzo <https://www.bis.org/press/p200403.htm>.

⁽¹³⁾ BCBS, *Measures to reflect the impact of Covid-19*, disponibile all'indirizzo <https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf>.

⁽¹⁴⁾ Le lettere da a) ad e) dell'articolo 201, paragrafo 1, del CRR si riferiscono ad a) amministrazioni centrali e banche centrali; b) amministrazioni regionali o autorità locali; c) banche multilaterali di sviluppo; d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e) organismi del settore pubblico quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116.

⁽¹⁵⁾ Cfr. il nuovo articolo 500 bis del CRR proposto.

⁽¹⁶⁾ Cfr. *FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus*.

⁽¹⁷⁾ Cfr. la proposta di modifica dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

- 3.2. La BCE appoggia la decisione di utilizzare la proroga del termine concordata a livello internazionale per la finalizzazione delle riforme di Basilea III ai fini del loro recepimento nel diritto dell'Unione. Il rinvio dell'applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria imposto alle banche a rilevanza sistemica a livello globale, consentirà agli enti creditizi un adeguamento più agevole rimanendo al contempo pienamente in coerenza con la sostanza e la tempistica concordate a livello internazionale. Ciò consentirà agli enti creditizi di concentrare la loro capacità operativa sulle misure necessarie per far fronte alla crisi in atto e sostenere la ripresa economica.
4. *Compensazione dell'impatto dell'esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria*
- 4.1. La norma definitiva relativa al coefficiente di leva finanziaria pubblicata dal CBVB nel dicembre 2017 ⁽¹⁸⁾ dispone che, al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, una giurisdizione possa esentare temporaneamente le riserve della banca centrale dalla misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria in circostanze macroeconomiche eccezionali. Qualora tale potere discrezionale sia esercitato, le norme di Basilea richiedono una compensazione (ossia un aumento) del requisito del coefficiente di leva finanziaria per compensare l'esclusione delle riserve della banca centrale. Tale potere discrezionale, che è stato introdotto nel diritto dell'Unione ⁽¹⁹⁾, diventerà applicabile il 28 giugno 2021.
- 4.2. La BCE osserva che l'esperienza della crisi finanziaria mondiale ha evidenziato in modo chiaro la necessità di un requisito obbligatorio di coefficiente di leva finanziaria nel primo pilastro. È ampiamente riconosciuto come l'accumulo di un eccesso di leva finanziaria nel sistema bancario abbia rappresentato una tra le cause all'origine della crisi finanziaria mondiale. La BCE pertanto ritiene importante preservare pienamente il ruolo del coefficiente di leva finanziaria come meccanismo di protezione credibile non basato sul rischio ed evitare l'esclusione delle sue principali componenti.
- 4.3. La proposta di regolamento prevede una modifica del meccanismo di compensazione attualmente stabilito dal CRR. In particolare, un ente creditizio sarà tenuto a calcolare il coefficiente di leva finanziaria adeguato solo una volta sulla base del valore delle riserve ammissibili della banca centrale dell'ente e della misura dell'esposizione complessiva il giorno in cui l'autorità competente dell'ente dichiara che sussistono circostanze eccezionali che giustificano l'esercizio del potere discrezionale. Il coefficiente di leva finanziaria adeguato si applicherà per tutto il periodo durante il quale sia esercitato il potere discrezionale e non cambierà, a differenza di quanto stabilito con il vigente meccanismo di compensazione.
- 4.4. La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento attui un'esclusione mirata di un aumento delle riserve della banca centrale che può favorire l'ordinata attuazione e trasmissione delle misure di politica monetaria. La BCE rileva che un aumento di liquidità di banca centrale risultante dalla conduzione della politica monetaria porterà ad un aumento della quantità di riserve detenute dal sistema bancario, come nel caso delle misure di politica monetaria recentemente annunciate in relazione alla crisi correlata alla Covid-19. Mentre i singoli enti creditizi sono in grado di spostare tali riserve, il sistema bancario non sarà in grado di evitare di mantenere tali riserve aggiuntive né l'aumento della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che le accompagna. Affinché l'esclusione sia pienamente efficace, la BCE suggerisce le modifiche di seguito esposte.
- 4.5. La modifica al meccanismo di compensazione si applica a decorrere dal 28 giugno 2021. Tuttavia, nel momento in cui un'autorità competente esercita il proprio potere discrezionale, che potrebbe essere la data del 28 giugno 2021 o una data successiva, l'importo delle riserve della banca centrale detenute da un ente creditizio potrebbe già essere aumentato significativamente a causa di misure di politica monetaria. Una compensazione basata sulle riserve della banca centrale detenute da un ente creditizio alla data in cui un'autorità competente esercita il proprio potere discrezionale potrebbe non agevolare pienamente l'attuazione e l'efficace trasmissione delle misure di politica monetaria. Ciò in quanto ci si attende che per tale data l'aumento delle riserve della banca centrale che tali misure comportano si sia già ampiamente verificato. Pertanto, l'esclusione delle riserve della banca centrale calcolate a tale data determinerà una minore capacità delle banche di procedere a un potenziale aumento dell'erogazione di prestiti all'economia reale. Inoltre, qualora fosse necessario rinnovare l'esclusione alla fine del periodo durante il quale il potere discrezionale è esercitato (inizialmente un periodo massimo di un anno), la compensazione sarebbe basata sull'importo delle riserve della banca centrale detenute alla data del rinnovo, che nel frattempo potrebbe essere aumentato ulteriormente. Data l'incertezza in merito alla durata delle circostanze eccezionali, il meccanismo di compensazione potrebbe sostanzialmente ostacolare l'efficacia delle misure nel facilitare la corretta attuazione e trasmissione della politica monetaria.

⁽¹⁸⁾ CBVB, *Basilea III: Finalising post-crisis reforms*, pag. 144, disponibile all'indirizzo <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf>.

⁽¹⁹⁾ Cfr. i paragrafi 1, lettera n) e 7 dell'articolo 429 bis del CRR come modificati dal Regolamento (UE) 2019/876.

- 4.6. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere in grado di fissare una data di riferimento per la compensazione in modo che la compensazione rimanga stabile durante il periodo caratterizzato dalle circostanze eccezionali. Ciò consentirebbe alle autorità competenti, in consultazione con le banche centrali, di scegliere una data che segni l'inizio del periodo caratterizzato da circostanze eccezionali, come evidenziato dalle principali decisioni di politica monetaria ⁽²⁰⁾. Ciò fornirebbe certezza e chiarezza ai partecipanti al mercato e favorirebbe l'ordinata attuazione e trasmissione della politica monetaria.
- 4.7. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di compensare sulla base di un periodo di riferimento piuttosto che di una data di riferimento. Nella compensazione sarebbe quindi tenuto in considerazione l'importo medio delle riserve della banca centrale ammissibili nel corso del periodo. Ciò consentirebbe alle autorità competenti di ignorare eventuali variazioni giornaliere delle riserve della banca centrale all'atto della fissazione del nuovo requisito minimo per ciascun ente.
5. *Possibili ulteriori modifiche a taluni aspetti dei requisiti relativi al rischio di mercato*
- 5.1. I livelli di volatilità eccezionali registrati sui mercati finanziari dall'inizio della pandemia di Covid-19 impattano sui requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato per gli enti che utilizzano un approccio basato sul modello interno di rischio di mercato in due diversi modi: a) gli importi del valore a rischio aumentano in conseguenza della maggiore volatilità osservata, e b) i moltiplicatori quantitativi del rischio di mercato che riflettono il numero di scostamenti dei test retrospettivi aumentano ⁽²¹⁾. Tali evoluzioni impattano sui coefficienti di capitale primario di classe 1 (CET1) degli enti creditizi e potrebbero anche impattare sulla capacità degli enti creditizi di proseguire attività di market making e di fornire liquidità di mercato, incidendo negativamente sul regolare funzionamento dei mercati. Inoltre, un aumento eccessivo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato ostacolerebbe l'obiettivo di liberare capitale per sostenere l'erogazione di prestiti all'economia reale.
- 5.2. La norma elaborata dal CBVB sui modelli interni per il rischio di mercato contiene sufficiente flessibilità per le autorità competenti riguardo al trattamento degli scostamenti dei test retrospettivi in circostanze eccezionali ⁽²²⁾. In particolare, la norma elaborata dal CBVB riconosce che anche modelli ben concepiti potrebbero non riuscire a prevedere un'inattesa elevata volatilità dei mercati. In tali circostanze eccezionali, anche un modello accurato potrebbe produrre numerose eccezioni in un periodo di tempo relativamente breve.
- 5.3. Mentre il CRR non contiene un riferimento esplicito alle circostanze eccezionali descritte nel testo del CBVB, è consentita all'autorità competente una certa flessibilità nel valutare i risultati dei test retrospettivi. In particolare, l'articolo 366, paragrafo 4, del CRR dispone che l'autorità di vigilanza abbia il potere discrezionale di non calcolare gli scostamenti risultanti dalle perdite reali ove tali scostamenti siano dovuti a fattori diversi dalle carenze del modello interno, quali condizioni di mercato eccezionali. Tuttavia, il CRR non consente alle autorità competenti di applicare un trattamento analogo a scostamenti ipotetici e di prescindere da questi ai fini del calcolo dell'addendo in base ai test retrospettivi. Ci si attende che le perturbazioni dei mercati causate dalla Covid-19 influenzeranno in modo analogo il numero degli scostamenti ipotetici e il numero degli scostamenti reali.
- 5.4. Di conseguenza, se paragonate alle norme internazionali, le misure di vigilanza a disposizione delle autorità competenti limitano queste ultime nel conseguimento del loro obiettivo di conservare la capacità degli enti creditizi di fornire liquidità di mercato e di proseguire attività di market making in presenza di circostanze eccezionali, che svolgono un ruolo cruciale nel sostenere l'economia reale. Tale obiettivo sarebbe raggiunto più agevolmente attraverso misure supplementari, come ignorare gli scostamenti (risultanti da perdite sia reali che ipotetiche) in circostanze eccezionali. Pertanto il CRR dovrebbe essere modificato per assicurare che, in circostanze eccezionali, le autorità competenti possano intraprendere le azioni opportune in linea con la norma adottata dal CBVB. A tale scopo, dovrebbe essere accordata alle autorità competenti una maggiore flessibilità che consentirebbe loro di adeguare temporaneamente il numero degli scostamenti (risultanti da perdite sia reali che ipotetiche) ovvero di intraprendere altre azioni opportune. Dato che le condizioni di mercato eccezionali non sono collegate a singoli soggetti specifici ma all'intero mercato, sarebbe anche importante che l'autorità competente esercitasse tale potere nei confronti di tutti i soggetti vigilati riguardo ai loro rispettivi modelli interni piuttosto che su base individuale.

⁽²⁰⁾ Cfr. il comunicato stampa della BCE del 12 marzo 2020, Decisioni di politica monetaria, disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²¹⁾ Cfr. anche la dichiarazione dell'ABE in merito all'applicazione del quadro prudenziale su aspetti mirati nell'ambito del rischio di mercato nel corso dell'epidemia di Covid-19 del 22 aprile 2020, disponibile sul sito internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu

⁽²²⁾ Cfr. CBVB, *MAR Calculation of RWA for market risk*, paragrafi da 99.65 a 99.69, disponibile all'indirizzo https://www.bis.org/basel_framework/standard/MAR.htm.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 maggio 2020

La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
